



Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese

STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE (entrata in vigore dal 1 gennaio 2017)

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

PREMESSE

In attuazione della Legge Regionale 12.12.2014 n. 26 e successive modifiche, avente ad oggetto il riordino del sistema Regione-Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia, l'ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e la riallocazione di funzioni amministrative, con la sottoscrizione del presente Statuto, l'Unione denominata "Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese" è composta dai comuni di Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone.

L'Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese è Ente Locale, dotato di personalità giuridica, avente natura di Unione di Comuni, Istituito dalla vigente normativa regionale per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovra comunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo sostenibile del territorio, dell'economia e del progresso sociale secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale e ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli Enti Locali e, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 32 del TUEL.

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ente Locale denominato Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese (in seguito denominata Unione).
2. Il presente Statuto entra in vigore dal 1 gennaio 2017.
3. L'Unione è composta dai Comuni di Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Unione persegue come obiettivi:
 - a) la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
 - b) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovra comunali e di area vasta;

- c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
- d) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
- e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio.

2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

Art. 3 ***(Sede, stemma)***

1. L'Unione ha la propria sede legale ed amministrativa nel Comune di Gemona del Friuli. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere individuate sedi distaccate, sedi operative e sportelli.
2. L'Unione ha il proprio stemma rappresentato da un riquadro quadrato con bordo blu al cui interno sono raffigurate graficamente le montagne in colore grigio, il fiume Tagliamento in colore azzurro, ed i Comuni appartenenti nei colori azzurro e verde.

Art. 4 ***(Funzioni esercitate dall'Unione)***

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:
 - a) le funzioni comunali di cui agli articoli 5 e 6;
 - b) le funzioni già esercitate dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, a eccezione di quelle trasferite dalla legge alla Regione;
 - c) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
 - d) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.
 - e) eventuali ulteriori funzioni comunali volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte o ovvero da altri Enti Pubblici
2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 5 ***(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)***

1. L'Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:
 - a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
 - b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
 - c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
 - d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico.
 - e) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
 - f) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - g) pianificazione di Protezione Civile;
 - h) statistica;
 - i) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

- l) gestione dei servizi tributari;
 - m) funzioni che singolarmente i Comuni decidessero di delegare all'Unione in forma non associata con gli altri Comuni;
 - n) oltre alle funzioni di cui sopra, i Comuni potranno delegare all'Unione, con approvazione dell'Assemblea della stessa, eventuali ed ulteriori funzioni e servizi per l'esercizio in forma associata.
2. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo, valutate le deliberazioni dei singoli Comuni. L'adozione delle decisioni di cui sopra competono agli organi di governo dell'Unione secondo i rispettivi ruoli e funzioni previsti dal presente Statuto.

Art. 6

(Funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni)

1. I Comuni aderenti all'Unione, esercitano in forma associata, avvalendosi degli uffici dell'Unione, le funzioni comunali delle seguenti materie ed attività:
 - a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;
 - b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione ;
 - c) opere pubbliche e procedure espropriative;
 - d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
 - e) procedure autorizzatorie in materia di energia;
 - f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
 - g) edilizia scolastica e servizi scolastici
2. Gli organi competenti dei Comuni aderenti all'Unione conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.
3. In ottemperanza al principio di adeguatezza ex Art. 27 comma 3 e successivi della Legge Regionale 12.12.2014 n. 26 e successive modifiche, per i Comuni aderenti all'Unione con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti o altra soglia demografica prevista dalla legge, non si applica l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 lett. b), c), d), e), f), g).

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Presidente
 - c) l'Ufficio di Presidenza
2. Gli organi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 8

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.
2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa

statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 9
(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. L'Assemblea esercita le competenze previste dalla legge e dal presente statuto al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.
3. L'Assemblea delibera in particolare, in ordine ai seguenti atti:
 - a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli Statuti comunali, con ratifica da parte dei Consigli dei Comuni aderenti;
 - b) regolamenti;
 - c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi di competenza dell'Unione;
 - d) atti di programmazione e di pianificazione di competenza dell'Unione;
 - e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
 - g) approvazione del Piano dell'Unione e della relazione annuale sulla sua attuazione;
 - h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'Organo di Revisione;
 - i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
 - j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di Presidenza, o degli organi burocratici;
 - l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.
 - m) atti in materia socio assistenziale previsti dalla L.R. n. 6/2006;
4. L'Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:
 - a) atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie;
5. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 31 marzo 2006 n. 6.
6. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge Regionale n. 6/2006.
7. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), le quali vengono sottoposte ai consigli dei Comuni aderenti che ratificano gli atti di cui alla lettera a) e si esprimono sui punti b), c), d), e), f), g) ed l), con parere obbligatorio entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorsi i predetti termini, l'Assemblea delibera.
8. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 7 è ridotto a venti giorni.
9. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di Presidenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10
(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Unione.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
 - d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;
 - e) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell'Assemblea;
 - f) le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei componenti dell'Assemblea;
 - g) l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni intercomunali.
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
5. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea in numero di voti di cui all'articolo 13 della legge regionale n.26 del 12 dicembre 20114.

Art. 11
(Commissioni intercomunali)

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, può istituire le Commissioni Intercomunali con funzioni consultive a supporto dell'attività dell'Assemblea medesima.
2. Le Commissioni sono composte da Amministratori comunali compresi nell'Unione. Il funzionamento della Commissione è disciplinato dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea.
3. Le attribuzioni, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

Art.12
(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
2. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio come attore o convenuto;
 - b) nomina il Vicepresidente e può revocarlo;
 - c) nomina i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea;
 - e) nomina il Direttore e può revocarlo;
 - f) nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sovrintende al funzionamento degli uffici;
 - g) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;
 - h) può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza o dell'Assemblea specifici ambiti di attività;
 - i) impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici e assicura in linea generale il collegamento ed il coordinamento dell'attività dell'Ufficio di Presidenza con quella dei dirigenti e del Direttore;
 - j) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

- k) propone le materie da trattare nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea;
- l) presenta il Piano dell'Unione e la relazione annuale sui risultati raggiunti all'Assemblea per l'approvazione;
- m) adotta tutti gli atti non riservati alla legge o dal presente Statuto all'Ufficio di Presidenza, all'Assemblea o non attribuiti al Direttore, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi.
3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei voti dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno tre quinti dei voti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di cessazione dalla carica di Sindaco. Entro detto periodo il Presidente uscente provvede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente dell'Unione.
5. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti tra gli altri Comuni, il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione anticipata, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 15 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente, a seguito di mozione di sfiducia o altre cause di cessazione anticipata, e si riunisce nei successivi 15 giorni.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 ***(Ufficio di Presidenza)***

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Unione e svolge le funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea. E' composto da tre a quattro Sindaci dei Comuni che compongono l'Unione, più il Presidente della stessa. Ciascun membro ha diritto ad un voto per le decisioni a votazione.
2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza vengono nominati dal Presidente entro 30 giorni dalla sua elezione e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.
3. L'Ufficio di Presidenza collabora col Presidente per il governo dell'ente e nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea ed opera attraverso deliberazioni collegiali ispirate ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
4. L'Ufficio di Presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare, definisce gli indirizzi politico amministrativi, gli obiettivi e i programmi da realizzare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
5. L'Ufficio di Presidenza predispose lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale e il Piano dell'Unione e li presenta all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.
6. Nei casi di urgenza l'Ufficio di Presidenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.
7. L'Ufficio di Presidenza dispone i prelevamenti dal fondo di riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

8. L'Ufficio di Presidenza riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività
9. La mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea nei confronti del Presidente comporta la decadenza immediata dell'Ufficio di Presidenza.
10. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di Presidenza, per effetto della cessazione della carica presso il Comune dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il componente dell'Ufficio di presidenza resta in carica sino alla nomina del proprio successore.
11. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.
12. A discrezione del Presidente possono essere ammessi a partecipare ai lavori dell'Ufficio di Presidenza dirigenti e funzionari dell'Unione o dei Comuni aderenti, assessori o consiglieri comunali dei Comuni aderenti, cittadini o autorità, tecnici o esperti, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 14

(Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'attività dell'Ufficio di Presidenza si svolge di norma presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.
2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività
3. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza sono stabilite con atti di auto organizzazione.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 15

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

Art. 16

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:
 - all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;

- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 17
(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione d'intesa con i Comuni ad essa aderenti, costituisce presso ciascun Comune una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 18
(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 19
(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 20
(Personale)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
3. L'Unione, si avvale nell'ordine:
 - a) del personale dipendente della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale trasferito all'Unione secondo il Piano di subentro e successione della stessa in favore dell'Unione del Gemonese e dell'Unione Canal del Ferro e Val Canale;
 - b) del personale trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) di personale eventualmente assunto.
4. Il personale dell'Unione può essere costituito dal personale proveniente dai Comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, secondo le intese intervenute con gli Enti Locali interessati.
5. La programmazione del fabbisogno del personale, ulteriore rispetto a quello inserito nella dotazione organica, dovrà essere preceduta da un accordo di programma con i Comuni aderenti, qualora la programmazione riguardi la messa a disposizione di personale dei Comuni.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 21
(Direttore)

1. La gestione dell'Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di Presidenza, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali. Supervisiona il controllo di gestione e di statistica, raccogliendo ed organizzando una serie di dati numerici e non, atti a realizzare uno strumento informativo sulle performance dell'Unione ed a rendere edotti di ciò gli altri organi di governo dell'Unione.
2. All'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. L'incarico è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con durata minima di 3 anni che comunque non può essere superiore alla durata in carica del Presidente. In ogni caso il Direttore continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore.
3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno, rinnovabile e revocabile, e viene conferito a termine di legge.

4. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentito l'Ufficio di Presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 22
(Segretario dell'Unione)

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. In caso di mancata nomina del Direttore, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei funzionari, con poteri dirigenziali e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
 - b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente
4. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo; il Segretario può essere revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

Art. 23
(Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione.
3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'Unione dell'anno precedente; i Consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi 60 giorni.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24
(Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 25
(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le entrate dell'Unione sono in particolare costituite da:
 - a) risorse assegnate dalla Regione all'Unione destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate;
 - b) trasferimenti dei Comuni aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione secondo quanto indicato al comma 3;
 - c) introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
 - d) incentivi regionali previsti dalle leggi di settore;
 - e) eventuali ulteriori contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
 - f) rendite patrimoniali;
 - g) accensione di prestiti;
 - h) prestazioni per conto di terzi;
 - i) quote di partecipazione degli utenti;
 - j) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione, ivi compresi lasciti e donazioni.

2. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa;
 - b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.

I trasferimenti di cui alle lettere a) e b) sopra sono stabiliti dai singoli Comuni con deliberazione consigliare.

Art. 26
(Organo di revisione contabile)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabilite dalla vigente normativa.
2. L'Organo di Revisione dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. L'Organo di Revisione collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma 3 l'Organo di Revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 27
(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 28
(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza

dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 (Decorrenza dell'esercizio di funzioni)

1. A decorrere dal 01.01.2017 come previsto dall'Art. 26 comma 1 e 2 della Legge Regionale 12.12.2014 n. 26 e successive modifiche, L'Unione esercita le funzioni comunali di cui all'articolo 5, comma 1 alle lettere a), c), d), e), f), h), i). Le restanti funzioni previste dall'Art. 5 comma 1 del presente Statuto verranno esercitate dall'Unione a decorrere dal 01.01.2018, o altro termine indicato dalla legge.
2. Per quanto concerne la funzione prevista all'Art. 5 comma 1 lettera b) del presente Statuto (sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), si applica in quanto compatibile la disciplina regionale e in particolare si rinvia all'Art. 56 Ter della Legge Regionale 12.12.2014 n. 26 e successive modifiche.
3. I Comuni aderenti all'Unione, esercitano in forma associata, le funzioni comunali nelle materie all'articolo 6 comma 1 con decorrenza dalle date risultanti dagli atti ufficiali dell'Unione. Resta fermo che in ottemperanza al principio di adeguatezza dell' art. 27 comma 3 e successivi della Legge Regionale 12.12.2014 n. 26 e successive modifiche, per i Comuni aderenti all'Unione con popolazione superiore a 10.000 abitanti o altra soglia demografica prevista dalla legge, non si applica l'obbligo di esercizio in forma associata della funzioni di cui al comma 1 lett. b), c), d), e), f), g).

Art. 30 (Regolamenti)

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea con maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune più popoloso tra quelli aderenti all'Unione. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 31 (Altre disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune più popoloso tra quelli aderenti all'Unione.

Art. 32 (Durata, recesso e scioglimento)

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. I Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale.
3. Il recesso decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.

4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno 2 (due).
5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.

Art. 33
(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione con le maggioranze previste dalla legge per l'approvazione degli statuti dei Consigli Comunali; le modifiche allo Statuto devono essere ratificate da parte dei Consigli dei Comuni aderenti.

Art. 34
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.